



Designazione di norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione conformemente all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

1. Situazione iniziale

- 1.1. In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni (LTC) l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), è autorizzato a designare norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali per gli impianti di radiocomunicazione. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.
- 1.2. La Commissione europea ha designato norme tecniche armonizzate nella comunicazione 2018/C 326/04², in applicazione dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2014/53/UE³.

2. Designazione

- 2.1. D'intesa con la SECO, l'UFCOM designa:
 - a. le norme tecniche elencate nella comunicazione 2018/C 326/04;
 - b. le seguenti norme tecniche, elaborate dall'Ufficio stesso:

Riferimento del documento	Riferimento del documento sostituito	Requisito essenziale OIT
Titolo del documento	Limite di validità del documento sostituito	
<i>NT-3002 VI.3.0</i> Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei	<i>vI.2.0</i> 12.06.2017	art. 7 cpv. 2

¹ RS 784.10

² GU C 326/114 del 14.09.2018

³ Direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153/62 del 22.5.2014.

<i>Riferimento del documento</i>	<i>Riferimento del documento sostituito</i>	Requisito essenziale OIT
Titolo del documento	Limite di validità del documento sostituito	
<i>NT-3003 V1.1.0</i>	<i>v1.0.0</i>	art. 7 cpv. 2
Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case	12.06.2017	
<i>NT-3004 V1.1</i>	<i>v1.0</i>	art. 7 cpv. 2
Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori	12.06.2017	

2.2. La designazione di norme armonizzate non ne contempla le prefazioni e gli allegati nazionali o elementi affini.

3. *Sostituzione della designazione precedente*

La presente designazione sostituisce la designazione del 7 agosto 2018⁴.

4. *Consultazione e ottenimento*

Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue:

- consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch;
- ottenimento a pagamento presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, www.asut.ch.

5. *Conformità ai requisiti essenziali*

Quali requisiti essenziali dell'OIT una norma tecnica è atta a concretizzare lo si evince dalla comunicazione 2018/C 326/04 e dalla seguente tabella equivalenza:

Requisito essenziale OIT	Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE
art. 7 cpv. 1 lett. b	art. 3.1.b
art. 7 cpv. 2	art. 3.2
art. 7 cpv. 3 lett. a	art. 3.3.a
art. 7 cpv. 3 lett. b	art. 3.3.b
art. 7 cpv. 3 lett. c	art. 3.3.c

⁴ FF 2018 4240

Requisito essenziale OIT	Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE
art. 7 cpv. 3 lett. d	art. 3.3.d
art. 7 cpv. 3 lett. e	art. 3.3.e
art. 7 cpv. 3 lett. f	art. 3.3.f
art. 7 cpv. 3 lett. g	art. 3.3.g
art. 7 cpv. 3 lett. h	art. 3.3.h
art. 7 cpv. 3 lett. i	art. 3.3.i

2 ottobre 2018

Ufficio federale delle comunicazioni:
Philipp Metzger